Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 20 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(501)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Sottosegretari di Stato

Con decreto del 13 corrente la Maestà del RE IMPERATORE ha accettato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — le dimissioni rassegnate:

dal Senatore dott. Pietro Lissia dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze;

dal generale Antonio Scuero dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

dal dott. Riccardo Del Giudice dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale;

dal dott. Sergio Nannini e dall'avv. Michele Pascolato dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

dall'avv. Mario Iannelli, dal prof. Augusto De Marsanich e da Giovanni Marinelli dalla carica di Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.

Con decreto di pari data la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo:

l'avv. prof. Domenico Pellegrini Giampietro Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze;

il generale Antonio Sorice Sottosegretario di Stato al Ministero della guerra;

il dott. Guido Rispoli Sottosegretario di Stato al Ministero dell'educazione nazionale;

il dott. prof. Carlo Fabrizi e il dott. Gutierez Spadafora, Duca di Spadafora Sottosegretari di Stato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il dott. ing. Giuseppe Peverelli, il dott. ing. Luigi Scarfiotti e Domenico Arcidiacono Sottosegretari di Stato al Ministero delle comunicazioni.

Con decreto in data 15 corrente la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — il dott. Renato Rinaldi Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura popolare.

(608)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1799.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 53 (P.S.) col quale la Società Italiana degli Autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 3 novembre 1927-VI, n. 2138, col quale la Società suddetta assunse la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori e se ne approvò il relativo statuto;

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, col quale fu approvato un nuovo statuto della Società suddetta;

Visti gli articoli 180, 182 e seguenti e 204 della legge per la protezione del diritto di autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio, del 22 aprile 1941-XIX, n. 633, coi quali la Società assume la denominazione di Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) e ne sono determinate le attribuzioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.), ente di diritto pubblico, nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori, approvato con R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 30. — MANCINI

Statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.)

TITOLO I.

Sede ed oggetto.

Art. 1.

L'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.), previsto dalla legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Ente esercita le attribuzioni affidategli dalla legge sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e quelle affidategli da altre disposizioni legislative e da questo statuto.

Art. 3.

L'Ente esercita, in via esclusiva, a' sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e musicali.
Rientrano quindi nella sua competenza:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto che gliene abbiano affidato l'incarico, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
2) la percezione e la ripartizione dei proventi che derivano dalle dette licenze e autorizzazioni.

Art. 4.

Spetta inoltre all'Ente:
1) la determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione sia di pezzi staccati di opere musicali, sia di brevi composizioni, a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge;
2) la riscossione a favore delle casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti del diritto indicato agli articoli 177 e 178 della legge, sulla vendita delle opere scientifiche, didattiche e musicali;
3) la tenuta del registro delle denunce sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative, che gli sono presentate a' sensi dell'art. 154 della legge;
4) l'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle opere, oggetto del contratto di edizione, a norma dell'art. 123 della legge e delle relative disposizioni del regolamento di esecuzione;
5) la tenuta del pubblico registro per le opere cinematografiche istituito dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458.

Art. 5.

Sono compresi nei compiti dell'Ente:
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi, anche in collaborazione con le competenti associazioni sindacali;
b) l'attività intesa a favorire l'incremento del patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione.
L'Ente può assumere l'esercizio della protezione di diritti connessi al diritto di autore per conto degli aventi diritto, nonchè servizi di accertamento e di percezione tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati.
L'esercizio delle attività descritte in questo articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato anche dalle disposizioni del regolamento generale.

Art. 6.

L'Ente ha facoltà di assumere la rappresentanza di stranieri, siano enti, siano singoli cittadini, per quanto si riferisce alla protezione delle opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3, anche fuori del territorio metropolitano, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani e anche senza che tale rapporto importi la iscrizione all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel titolo seguente.
Esso può delegare la propria rappresentanza generale o speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei diritti degli iscritti, anche ad enti o persone straniere, con le modalità fissate dall'art. 58 del regolamento di esecuzione della legge.

TITOLO II.

Iscritti all'Ente - Sezioni - Tutela delle opere.

Art. 7.

L'Ente svolge la sua attività per la protezione delle opere nell'interesse e per conto degli aventi diritto, suoi iscritti.

Art. 8.

Possono essere iscritti all'Ente, come iscritti ordinari alle condizioni e secondo le norme stabilite dal regolamento generale, i cittadini e gli enti italiani che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti d'autore o di diritti connessi con l'esercizio del diritto di autore, e che siano:

a) autori;

b) editori;

c) fotografi;

d) produttori di filmi o di dischi grammofonici;

e) l'ente esercente il servizio della radiodiffusione:

f) artisti esecutori;

i loro eredi o aventi causa e in genere coloro che creano, realizzano ed eseguono opere protette dalla legge.

Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto totalmente i diritti di utilizzazione economica sulle loro opere purchè tali diritti siano stati dagli aventi causa dell'autore affidati all'Ente per la loro protezione.

Art. 9.

Possono anche essere iscritti, come iscritti straordinari per la durata determinata volta per volta nella dichiarazione accettata dall'Ente:

a) coloro che intendano affidargli la protezione di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario;

b) enti o persone che non abbiano cittadinanza italiana e che rientrino in una delle categorie previste nel precedente art. 8.

Art. 10.

L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente, nonchè l'accettazione delle limitazioni che questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica, e di proteggere, nel quadro degli interessi generali dell'Ente e nei limiti della propria competenza, gli interessi dei singoli iscritti.

Art. 11.

L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni opera della quale intenda affidargli la protezione, una dichiarazione redatta in conformità delle prescrizioni dei regolamenti dell'Ente stesso.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle Sezioni indicate nell'art. 15 di questo statuto.

L'assegnazione dell'opera spetta al direttore generale. Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle singole Commissioni delle Sezioni interessate.

Art. 12.

Senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per effetto di affidare ad esso la protezione esclusiva dell'opera dichiarata a' sensi del primo comma del precedente art. 11, in Italia e nell'Africa italiana, nei Possedimenti italiani e in quei paesi in cui esista una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale detta opera è assegnata a' sensi dell'art. 16 e con le modalità stabilite dal regolamento generale.

L'Ente non può concedere permessi gratuiti per la utilizzazione dell'opera.

Art. 13.

L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata di dieci anni e si rinnova tacitamente per un ugual periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero periodo di durata degli impegni legittimamente assunti dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

Art. 14.

Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione delle opere, al netto della provvigione e di altri contributi dovuti all'Ente, sono accreditate agli iscritti, previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo le norme del regolamento generale, salvo compensazione delle somme che siano state loro addebitate a qualsiasi titolo.

Art. 15.

L'Ente comprende le seguenti Sezioni:

a) lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi procedimenti;

b) musica, per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di riproduzione cinematografica o di apparecchi radioriceventi;

c) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione, di diffusione per mezzo della radio o di procedimenti analoghi;

d) opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio della facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di televisione e di radiodiffusione;

e) cinema, per l'esazione dei diritti per la proiezione pubblica e la televisione;

f) riproduzioni fonomeccaniche, per l'esercizio della facoltà di riproduzione fonomeccanica.

Art. 16.

Sono assegnate:

a) alla Sezione lirica: le opere liriche, gli oratori e le opere analoghe;

b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste, di oratori o di opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compresi i testi letterari così posti in musica;

c) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le composizioni di tale genere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione;

d) alla Sezione opere letterarie e arti figurative: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

e) alla Sezione cinema: le opere cinematografiche;

f) alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche: le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici.

TITOLO III.

Sanzioni nei confronti degli iscritti.

Art. 17.

All'iscritto il quale contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque venga meno ai propri doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria da lire 20 a lire 6000;

3) la radiazione.

La radiazione importa la cessazione dell'amministrazione delle opere e dei diritti appartenenti allo iscritto.

Con provvedimento speciale la cessazione dell'amministrazione di tali opere e diritti può essere applicata anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Art. 18.

Il richiamo è rivolto all'iscritto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività dell'Ente.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato all'Ente grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'Ente.

Art. 19.

Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente dell'Ente, su proposta della Commissione della sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 29 previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi nel termine di un mese.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso nel termine di un mese, al Consiglio di amministrazione.

E' data notizia nel bollettino ufficiale dell'Ente di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione delle particolari circostanze di fatto.

Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commisisone dei ricorsi, sono comunicati all'interessato dal presidente dell'Ente.

I provvedimenti definitivi di sanzione sono comunicati alle Confederazioni dei professionisti e artisti e degli industriali.

Art. 20.

Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal precedente art. 19 sono dettate dal regolamento generale.

TITOLO IV.

Organi dell'Ente.

Art. 21.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

le Commissioni di sezione;

la Consulta legale;

la Commissione dei ricorsi;

il direttore generale;

il consigliere giuridico.

Art. 22.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del DUCE, previa designazione del Ministro per la cultura popolare. Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa e finanziaria e risponde della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali dell'Ente;

nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;

ordina le spese entro i limiti del bilancio;

designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge;

adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente;

adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 23.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

del presidente dell'Ente che lo presiede;

di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

di tre membri, dei quali due, almeno, autori designati dalla Confederazione fascista professionisti e artisti;

di tre membri, dei quali due, almeno, editori o produttori designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante del Ministero della cultura popolare.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività dell'Ente;

2) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

3) sulle proposte di modificazione a questo statuto;

4) sul regolamento generale e su ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli iscritti;

5) sul regolamento del personale, di cui al successivo art. 39, sui regolamenti per la tenuta dei registri indicati all'art. 4 del presente statuto, e sugli altri regolamenti interni di amministrazione;

6) sulla nomina dei membri della Consulta legale;

7) sulle misure dei contributi dovuti dagli iscritti ordinari e straordinari;

8) sulla assunzione delle funzioni indicate al 2° comma dell'art. 181 della legge e sui còmpiti indicati all'art. 5, comma 2°, di questo statuto;

9) sui ricorsi contro la sanzione della radiazione;

10) su ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno. Normalmente è convocato quattro volte l'anno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.

Art. 27.

Presso ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione.

La Commissione è composta dal presidente che la presiede e di autori e di editori o produttori, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione delle rispettive associazioni sindacali, come segue:

a) per la Sezione lirica: due autori della musica ed un autore della parte letteraria di opere liriche e tre editori di dette opere;

b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere liriche e un autore di altre composizioni musicali, un autore della parte letteraria di composizioni musicali e tre editori di musica;

c) per la Sezione drammatica, operette e riviste: due autori di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di cui uno autore del testo letterario e l'altro della musica) e due editori concessionari di diritti di rappresentazione delle opere suddette;

d) per la Sezione cinema: tre autori scelti fra gli autori di opere cinematografiche, di cui un musicista, e tre produttori di opere cinematografiche;

e) per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due autori di libri, un autore di opere delle arti figurative e due editori;

f) per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche: due autori di opere musicali, un autore della parte letteraria di opere musicali e tre editori di musica.

La designazione deve cadere su iscritti ordinari all'Ente che siano altresì iscritti all'associazione sindacale che rappresenta le categorie interessate.

Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle quali si discutano argomenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo, un rappresentante della Confederazione dei commercianti ed uno della Confederazione degli industriali.

Art. 28.

La Commissione di sezione, oltre le funzioni indicate all'art. 19 di questo statuto, ha funzioni consultive e di conciliazione.

Il parere della Commissione deve essere richiesto dal presidente per i provvedimenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere. Tali deliberazioni non sono valide se non vi abbiano preso parte, con speciale autorizzazione a deliberare sugli argomenti medesimi, i membri designati dalle associazioni sindacali. A tali riunioni saranno invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione dei professionisti e artisti e uno della Confederazione degli industriali.

Il parere della Commisisone può inoltre essere richiesto ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione regolamentare.

La Commissione interviene per conciliare le controversie insorte tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti.

L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro i provvedimenti del presidente relativi alle misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione.

Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.

Art. 29.

La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti nell'art. 17, è composta dal direttore generale che la presiede e da due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione nominato a norma del regolamento del personale, partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Un funzionario della Direzione generale designato dal presidente dell'Ente funge da segretario.

Art. 30.

La Consulta legale è composta:

del presidente dell'Ente che la presiede;

di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore, di cui uno designato dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti ed un altro dalla Confederazione degli industriali;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 24.

di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

di un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare;

del consigliere giuridico dell'Ente, che funziona anche da segretario.

Alle sedute della Consulta legale sarà invitato a partecipare un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana qualora si debbano trattare questioni che interessano l'Africa italiana.

Il presidente nomina un vice presidente in seno alla Consulta.

Art. 31.

La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere che possono formare oggetto dell'esercizio delle facoltà di autore indicate nell'art. 180 della legge.

Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per l'Ente che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro còmpito attribuitole dai regolamenti.

Art. 32.

Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge e avente il còmpito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è costituito in seno alla Consulta legale ed è composto dai rappresentanti del Ministero delle finanze e della cultura popolare, dei due giuristi designati dalle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 33.

La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal presidente dell'Ente, pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei professionisti e degli artisti e degli industriali.

Un funzionario dell'Ente, designato dal presidente, funge da segretario.

Con l'ufficio di presidente e di componente della Commissione dei ricorsi sono incompatibili gli uffici di membro del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sezione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

Art. 34.

I componenti degli organi collegiali non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 35.

I membri dei collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

Art. 36.

Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al successivo art. 39.

Il direttore generale:

1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici dell'Ente, rispondendone direttamente al presidente;

2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente;

3) esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e controfirma a tal fine gli ordini di incasso e di pagamento;

4) adotta nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti dell'Ente ogni provvedimento nei riguardi del personale;

5) interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di sezione e della Consulta legale come pure a quelle del Comitato previsto all'art. 32;

6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale nell'esplicazione delle funzioni giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela di diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i còmpiti indicati alla lettera *a*) dell'art. 5 del presente statuto. Sovrintende all'ufficio legale.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sezione.

Il consigliere giuridico è nominato secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al successivo art. 39.

TITOLO V.

Ordinamento interno.

Art. 38.

L'Ente è organizzato in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'Ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in Sezioni e in Servizi.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in Sezioni e Servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici sono stabilite dai regolamenti dell'Ente.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

La dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico, e il trattamento economico di attività e di previdenza del personale centrale e periferico dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 25, da assoggettare all'approvazione del Ministro per la cultura popolare, e del Ministro per le finanze.

TITOLO VI.

Amministrazione.

Art. 40.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.

Art. 41.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 42.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi dovuti dagli iscritti;

b) dalle provvigioni sui servizi;

c) dalle rendite;

d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in relazione alla propria attività.

Art. 43.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente;

b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle somme accantonate per riserva permanente o straordinaria, a norma del successivo art. 44, fino a che non siano erogate.

Art. 44.

L'Ente deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del 50 % degli eventuali avanzi di gestione risultanti alla chiusura del conto consuntivo.

Sul rimanente 50 %, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota quale contributo dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti.

L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la cultura popolare.

Art. 45.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il mese di maggio dell'anno seguente.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione al Ministero della cultura popolare con una relazione del presidente alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 46.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. I revisori effettivi sono, rispettivamente, nominati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per la cultura popolare, dalla Confederazione dei professionisti e artisti e dalla Confederazione degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministro per la cultura popolare e dalle due Confederazioni suddette. Il Collegio è presieduto dal revisore nominato dal Ministro per la cultura popolare.

Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio, e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina per ciascun triennio la misura della retribuzione dei revisori.

Al Collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture dell'Ente e la revisione contabile del conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere sottoposto all'approvazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 47.

Il regolamento generale dell'Ente stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti interni determinano la costituzione degli Uffici e dei Servizi della direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme necessarie pel funzionamento dell'Ente.

Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della cultura popolare a cura del presidente.

Art. 48.

I regolamenti attualmente vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

Art. 49.

La legge richiamata senza altra indicazione in questo statuto, è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1800.

Trattamento economico del personale salariato trasferito od in missione in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, nonchè il relativo regolamento di applicazione approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, numero 1752, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 449, relativo alle opere pubbliche in Albania;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76;

Ritenuta la necessità di disciplinare la posizione giuridica ed amministrativa del personale salariato in servizio in Albania;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai salariati assunti o trasferiti in Albania dall'Amministrazione dello Stato italiano per provvedere al funzionamento dei servizi dipendenti dall'Amministrazione stessa, sono estese — in quanto applicabili, e salvo il disposto dei successivi articoli — le disposizioni vigenti nel Regno:

a) per lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza;

b) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi;

d) per l'iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

I limiti minimi e massimi delle paghe da corrispondere agli operai non di ruolo ed agli incaricati provvisori assunti o trasferiti in Albania sono determinati, prendendo per base le paghe vigenti sulla piazza di Roma, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta di un Comitato centrale, costituito presso il Ministero degli affari esteri e del quale sono chiamati a far parte un funzionario del Ministero delle finanze ed un rappresentante di ciascun Ministero che ha alle proprie dipendenze personale salariato in servizio in Albania.

Art. 3.

Ai salariati di ruolo e non di ruolo, destinati in servizio permanente dal Regno in Albania, è dovuta in aggiunta al trattamento economico spettante per effetto degli articoli 1 e 2 del presente decreto, un'indennità giornaliera per il tempo di effettiva permanenza in Albania, da fissarsi ed eventualmente modificarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Comitato centrale di cui al precedente art. 2.

Ai salariati di ruolo e non di ruolo inviati temporaneamente in missione o nella posizione di comando dal Regno in Albania, l'indennità di cui sopra viene corrisposta nella misura intera per i primi 30 giorni di effettiva permanenza in Albania, in aggiunta alle normali diarie di missione ed al trattamento economico loro spettante nel Regno ai sensi delle disposizioni vigenti. Trascorso tale periodo dovrà essere applicato il solo trattamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio permanente in Albania, inviati in missione o comandati da una sede all'altra dell'Albania, si applicano le norme vigenti per le missioni od i comandi dei salariati nel Regno.

La misura della relativa diaria è però ridotta alla metà se il salariato usufruisce del trattamento economico previsto dal primo comma del precedente art. 3.

Il trattamento di missione anzidetto non si cumula con qualsiasi trattamento economico di guerra o ad esso equiparato.

La durata della missione non può essere superiore ai 30 giorni, dopo di che il salariato si intende trasferito nella residenza ove adempie la missione.

Art. 5.

Al personale di cui all'art. 3, comma primo, del presente decreto, l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, previste dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive modificazioni, sono corrisposte nella misura intera se e finchè la famiglia risieda in Albania.

Art. 6.

E' in facoltà delle singole Amministrazioni interessate di stabilire, con proprio decreto, per alcune categorie di salariati assunti sul posto, un trattamento globale che esclude qualsiasi indennità inferiore di 1/4 rispetto al trattamento complessivo goduto dai salariati della stessa categoria destinati in servizio permanente dal Regno in Albania.

Il trattamento economico del personale in servizio presso le residenze Reali in Albania ed il contingente delle varie categorie, saranno stabiliti con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1942-XX.

È data sanatoria ai trattamenti economici corrisposti anteriormente a tale data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 80. — MANCINI

LEGGE 7 gennaio 1943-XXI, n. 35.

Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante il periodo di guerra e nei cinque anni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra il termine del quinquennio previsto dagli articoli 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e dagli articoli 40 e 41 della tabella *B* allegata alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, può essere prorogato per un termine uguale o anche ridotto, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allorchè il mancato compimento delle opere di bonifica sia dovuto a giustificate cause eccezionali.

Art. 2.

Nel caso che il termine del quinquennio fosse scaduto dopo il 10 giugno 1940-XVIII, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, può essere concesso, a decorrere dalla data di scadenza, un nuovo termine nei modi e nella misura indicati all'articolo precedente.

La disposizione del presente articolo non si applica tuttavia, agli atti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuto il pagamento delle imposte normali.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, convertito nella legge 29 dicembre 1937-XVI, n. 2320, i provvedimenti di cui agli articoli precedenti possono essere adottati anche per gli atti che già ebbero a fruire di un nuovo termine in base alle disposizioni stesse, allorchè il termine fosse scaduto dopo il 10 giugno 1940-XVIII, a condizione che il cumulo delle proroghe non superi nel complesso il limite massimo di cinque anni.

Art. 4.

Qualora le opere di bonifica non siano state eseguite nel nuovo termine concesso in base alla presente legge, si farà luogo al recupero della intera imposta, esclusivamente a carico della parte tenuta ad eseguire le dette opere in base all'atto assoggettato alla registrazione con il beneficio tributario.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 36.

Estensione delle benemerenze di guerra ai marittimi mercantili combattenti nell'attuale guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I marittimi mercantili caduti, feriti, mutilati o invalidi per cause derivanti dalla guerra in corso e quelli che ottengono l'autorizzazione a fregiarsi della croce al merito di guerra per servizi compiuti durante l'attuale conflitto, sono equiparati ai militari appartenenti alle Forze armate dello Stato ai fini del riconoscimento delle benemerenze di guerra.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento previdenziale e per quanto concerne la liquidazione delle pensioni di guerra alla gente di mare nei casi espressamente previsti dalle leggi in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1942-XXI.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Genovese Armamenti e Rappresentanze « S.A.G.A.R. », con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società Anonima Genovese Armamenti e Rappresentanze, « S.A.G.A.R. », con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto nell'azienda sono rappresentati prevalenti interessi di sudditi degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, ai sensi della citata legge, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La Soc. An. Genovese Armamenti e Rappresentanze « S.A.G.A.R. », con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Domenico Barillari.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(589)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Disposizioni relative alla proroga ed al funzionamento dell'Ufficio siderurgico presso la Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - è prorogata fino al 31 dicembre 1943.

Art. 2.

La misura del contributo da versarsi — per i materiali ad essi assegnati — dai cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali è fissata per l'anno 1943:

in lire 1,50 (lire una e cinquanta) per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore a mezza tonnellata ed in L. 0,75 (lire zero e centesimi settantacinque) per ogni frazione di tonnellata uguale od inferiore a mezza tonnellata di materiali siderurgici;

in lire 1 (lire una) per ogni quintale o frazione di quintale superiore a mezzo quintale ed in lire 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per ogni frazione di quintale uguale od inferiore a mezzo quintale di materiali metallici di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(588)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1943-XXI.

Disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1941-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1941-XX) relativo alla disciplina delle macinazioni di cereali e leguminose effettuate dagli esercenti i molini che producono sfarinati esclusivamente per le proprie necessità familiari ed aziendali;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1942-XX) con cui viene affidato alla Confederazione fascista degli industriali il controllo della macinazione del grano, granoturco, segale ed orzo presso i molini che lavorano per uso di consumatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1942-XX) relativo al divieto per gli esercenti l'industria molitoria di detenere, macinare e manipolare, senza l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli organi dipendenti all'uopo delegati, materie prime, prodotti e sottoprodotti soggetti a disciplina;

Considerata la necessità di disciplinare, presso i molini che producono sfarinati per le esclusive necessità degli esercenti, le macinazioni dei cereali ed altri prodotti occorrenti per le necessità alimentari ed aziendali degli esercenti stessi e di estendere l'azione di controllo di cui al decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX anche a detti molini;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 11 novembre 1941-XX relative all'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la produzione

degli sfarinati occorrenti per i fabbisogni degli esercenti i molini aziendali, le macinazioni di cereali ed altri prodotti presso detti molini sono disciplinate dalle seguenti norme:

1) le macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco per la produzione degli sfarinati occorrenti per i fabbisogni alimentari e zootecnici sono regolate dal decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX, sulla bolletta di macinazione; è in conseguenza fatto obbligo agli esercenti predetti di tenere lo speciale libro bollato di carico e scarico, di cui al R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, con l'osservanza delle norme che regolano la molitura presso i molini di seconda categoria;

2) le macinazioni degli altri prodotti sono regolate dalle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 1° agosto 1942-XX e dalle successive norme di attuazione, relative all'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla tenuta del libro di carico e scarico.

Art. 2.

Sono estese ai molini di cui al precedente articolo le norme sull'orario di macinazione di cui al decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI.

Art. 3.

Le norme di cui al decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX, che affida alla Confederazione fascista degli industriali il controllo dei molini che producono sfarinati per uso di consumatori diretti, sono estese ai molini aziendali di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1943-XXI

(586) *Il Ministro*: PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1943-XXI.

Utilizzazione ai fini alimentari, del sangue ricavato dalla macellazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 30 giugno 1942-XX, relativa alla utilizzazione per uso alimentare del sangue proveniente dalle macellazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1942-XX;

Ritenuta la necessità di disciplinare, nel quadro della migliore utilizzazione dei sottoprodotti della macellazione, la lavorazione per uso alimentare del sangue ricavato dalle macellazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte che intendono effettuare la lavorazione del sangue ad uso alimentare debbono richiedere l'autorizzazione al prefetto competente per territorio pel tramite del Consorzio provinciale tra macellai per le carni, cui è demandato il compito di pronunciarsi circa la disponibilità del prodotto da assegnare alle ditte stesse, a norma del successivo art. 2.

Il prefetto, accertato che le ditte richiedenti abbiano impianti tecnicamente idonei e diano affidamento per la migliore lavorazione del sangue con l'osservanza delle vigenti disposizioni sanitarie di cui all'ordinanza Ministeriale 30 giugno 1942-XX concede l'autorizzazione, in relazione anche alle disponibilità del prodotto da assegnare.

Le ditte che già effettuano la lavorazione del sangue ad uso alimentare, se intendono continuare a svolgere tale attività, debbono, nei modi indicati al precedente comma 1, darne comunicazione al prefetto competente, che procederà all'accertamento della idoneità degli impianti e delle lavorazioni a norma del precedente comma.

Art. 2.

I prefetti presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione dispongono la cessione obbligatoria del sangue pel tramite dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni alle ditte di cui al precedente articolo, mediante provvedimento da notificare ai singoli macelli o alle persone che, per avere effettuato macellazioni pubbliche o private o per altro motivo, detengono tale prodotto a qualsiasi titolo.

L'obbligo della cessione decorre dalla data indicata nella notifica del provvedimento prefettizio e, da tale data, è risoluto qualsiasi atto che importi cessione del sangue a persona diversa da quella indicata dalla autorizzazione prefettizia.

Art. 3.

Le ditte di cui al precedente art. 1 dovranno lavorare il sangue previa conveniente defibrinazione. E' consentita l'aggiunta di cloruro di sodio nella proporzione dal 2 al 4 % ed eventualmente di droghe di comune uso.

E' vietata l'aggiunta di acqua e di qualsiasi altra sostanza.

Il prodotto finito dovrà risultare confezionato in torte o pani di kg. 5 di peso massimo e di spessore non superiore a 6 centimetri, avvolti in carta impermeabile od altro involucro similare.

E' vietata la confezione del sanguinaccio in vesciche; è consentita invece quella in budello con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto e di quelle che potranno essere impartite dalle autorità sanitarie.

Qualunque sia la confezionatura, il prodotto dovrà risultare cotto in maniera uniforme e completa in tutta la sua massa e dovrà portare impresso indelebilmente sull'involucro il nome della ditta produttrice, con l'indicazione del luogo di produzione e della data di fabbricazione.

Art. 4.

La lavorazione del sangue suino e di quello degli agnelli e dei capretti destinato ad essere consumato sul posto, potrà essere eseguita con modalità differenti da quelle stabilite dal precedente articolo su determinazione delle competenti autorità sanitarie.

Art. 5.

Il prodotto finito si intende a disposizione del consumo della Provincia di produzione. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di destinare al consumo di Provincie diverse da quella in cui è stata effettuata la lavorazione, determinate quantità di prodotto, purchè il relativo trasporto sia ritenuto possibile ai fini sanitari dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto abrogano la disciplina stabilita dal decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, relativamente al sangue insaccato (art. 11 punto 9) e tutte le altre disposizioni eventualmente contrarie e non si applicano al sangue ricavato dalla macellazione degli equini e dalle macellazioni per uso familiare consentite a norma delle vigenti disposizioni, nonchè al sangue utilizzato per la produzione di dadi ed estratti alimentari a base di proteine animali e prodotti similari.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

(587) *Il Ministro*: PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.

Proroga dei termini di prescrizioni e di decadenza per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni nei comuni di Torino, Genova, Napoli e Milano e per i Comuni delle provincie di Palermo, Messina e Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i comuni di Torino, Genova, Napoli e Milano e per i Comuni delle provincie di Palermo, Messina e Trapani, sono prorogati fino al 31 marzo 1943-XXI i termini di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

Sono valide agli effetti dell'art. 10 dello stesso R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, le disdette presentate agli Uffici del registro fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

(611) *Il Ministro*: ACERBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 603 dell'11 gennaio 1943 relativo ai prezzi delle traverse ferroviarie

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 603 dell'11 gennaio c. a. ha stabilito come appresso i prezzi delle traverse di legno per ferrovia per merce resa franco piazzale stazione ferroviaria:

Traverse da m. 2,60 × 0,24 × 0,14:
di rovere . . . . . . L. 45 cadauna
di cerro. . . . . . . » 43 »
di faggio o di pino . . . . » 42 »

(601)

Riassunto delle circolari P. 626 e P. 627 sulla disciplina della produzione dei mobili

Con circolare P. 626 del 2 febbraio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni ha disposto che i mobili tipo previsti dalla tabella allegata al decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI possono essere fabbricati, oltrechè in abete e pioppo, anche con impiego di legno stagionato di cipresso, di rovere, di castagno, di faggio, di noce, di frassino, di acero e di olmo, rimanendo stabilito che i prezzi fissati dalla tabella stessa non potranno in alcun modo essere aumentati.

Lo stesso Ministero ha altresì disposto, con circolare P. 627 del 2 febbraio 1943-XXI che per i mobili non tipo completati di specchi, imbottiture, cristalli od altro, a cura e spesa dei commercianti, la percentuale del 55 % a favore di questi prevista dal decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, sia ridotta per tali completamenti alla misura normalmente praticata, che in nessun caso potrà superare il 30 % del prezzo di fattura pagato dal commerciante per i detti accessori.

(617)

Avviso di rettifica relativo al provvedimento P. 495 riguardante i prezzi dei soprabiti e cappotti da uomo

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al provvedimento P. 495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1942-XX, alla tabella « N », tipo 12 — Soprabiti e cappotti da uomo, confezione fine — i prezzi di vendita franco fabbrica e al consumatore, vanno così rettificati:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo 12-*a*	da 45,01 a 50 —	361,65	506,30
» 12-*b*	» 50,01 » 55 —	381,85	534,60
» 12-*c*	» 55,01 » 60 —	402,05	563,30
» 12-*d*	» 60,01 » 65 —	411,70	568,15
» 12-*e*	» 65,01 » 70 —	431,35	595,25
» 12-*f*	» 70,01 » 75 —	451,05	622,45

(597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto Ministeriale n. 624 del 3 febbraio 1943-XXI, il dott. ing. Drago Aurelio, Senatore del Regno, viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(574)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 febbraio 1943-XXI - N. 33

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6164	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,20
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	88,025
Redimib. 3,50 % (1934)	76,85
Id. 5 % (1936)	94,125
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,575
Id. 5 % (1949)	93,80
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	92,85
Id. 5 % (15-4-51)	92,775

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi delle marmellate speciali e dei prodotti similari di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI, relative ai prezzi delle marmellate di produzione 1942, ha preso le seguenti determinazioni:

1. — I prezzi delle marmellate che non furono fissati con le disposizioni sopra richiamate e quelli dei prodotti similari (mostarde, gelatine di frutta ed amarene sciroppate per bevanda) sono determinati come risulta dalla tabella allegata per le singole fasi di scambio dalla produzione al consumo e si intendono per merce a peso netto.

2. — I prezzi alla produzione s'intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente, e comprendono il costo dell'imballo esterno.

3. — I prezzi da grossista a dettagliante s'intendono per merce resa franco negozio dettagliante.

4. — I prezzi alla produzione e da grossista a dettagliante non sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

5. — I prezzi al consumo, dovranno essere maggiorati (a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione) unicamente della imposta di consumo per i Comuni ove essa viene applicata.

6. — In ogni confezione dovranno essere indicati il contenuto netto ed il prezzo al dettaglio; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA DEI PREZZI DELLE MARMELLATE SPECIALI E DEI PRODOTTI SIMILARI DI PRODUZIONE 1942

	Alla produzione al q.le in lire	Da grossista a dettagliante al q.le in lire	Al consumo al kg. in lire
Marmellate di castagne:			
in vasetti di vetro Uni da gr. 400 di contenuto netto . .	1.812 —	2.015 —	23 —
in altre confezioni sino ad 1 kg	1.516 —	1.675 —	19,60
Marmellate di rabarbaro:			
in confezioni di qualsiasi tipo o peso	1.060 —	1.196 —	13,70
Mostarda tipo Cremona e tipo Mantova:			
in vasetti di vetro Uni da gr. 400 di contenuto netto . .	1.875 —	2.083 —	24 —
in altre confezioni sino ad 1 kg	1.550 —	1.711 —	20 —
in altre confezioni da oltre 1 kg. a kg. 5,500	1.500 —	1.672 —	19,20
in altre confezioni superiori a kg. 5,500	1.400 —	1.560 —	18 —
Mostarda tipo Padova e tipo romagnolo:			
in confezioni sino ad 1 kg. .	1.100 —	1.229 —	14,40
in confezioni da oltre 1 kg. a kg. 5,500	1.070 —	1.211 —	13,80
in confezioni superiori a chilogrammi 5,500	1.040 —	1.174 —	13,50
Gelatine di frutta:			
in vasetti di vetro Uni da gr. 400 di contenuto netto . .	1.800 —	2.002 —	23 —
in vasetti di vetro di lusso da 1 kg. di contenuto netto . .	1.950 —	2.158 —	24,80
in altre confezioni sino ad 1 kg.	1.550 —	1.711 —	20 —
in altre confezioni da oltre 1 kg. a kg. 5	1.450 —	1.618 —	18,60
in altre confezioni da kg. 5 a kg. 7	1.350 —	1.509 —	17,40
Amarene sciroppate per bevanda:			
in vasetti di vetro Uni da gr. 400 di contenuto netto . .	1.712 —	1.908 —	22 —
in vasetti di vetro da kg. 1 di contenuto netto	1.560 —	1.741 —	20 —
in damigiane di vetro da 10 kg. di contenuto netto	1.400 —	1.560 —	17 —

(594)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo delle uova fresche nazionali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, con decorrenza 8 febbraio 1943-XXI, il prezzo delle uova fresche nazionali, come segue:

1) alla produzione lire 1,50 il pezzo;

2) al consumo:

a) nei centri di Torino, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milano, Varese, Trieste, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari: lire 1,80 il pezzo;

b) negli altri centri: lire 1,70 il pezzo;

c) per la vendita diretta da casolino (o assimilato autorizzato alla vendita diretta) a consumatore: lire 1,55 il pezzo;

3) i prezzi che riguardano merce mercantile e senza scarto, sono comprensivi delle spese di trasporto, dei rischi, delle rotture, delle imposte e degli utili.

Contemporaneamente, lo stesso Ministero ha disposto che i medesimi prezzi al consumo di cui in *a*) e in *b*) valgano anche per le uova fresche estere e per le uova conservate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(591)

Modificazioni alle disposizioni riguardanti la classifica, i prezzi e le condizioni di vendita delle frutta a guscio legnoso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a parziale modifica delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 10 dicembre 1942-XXI, relative alla classifica, ai prezzi ed alle condizioni di vendita delle frutta a guscio legnoso, precisa che per frutti « monachini » devono intendersi soltanto le noci con la pellicola *totalmente* color panno di monaco (vedi capo III, lettera *A*, delle disposizioni sopra citate).

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(592)

Comunicato relativo alla maggiorazione di prezzo delle patate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento delle disposizioni relative alla maggiorazione di prezzo delle patate, per imballaggio invernale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1943-XXI, ha disposto che tale maggiorazione sia consentita anche per le provincie di Bolzano e Pavia.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(595)

Prezzo della pressata di ritagli di carne

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi della « pressata di ritagli di carne » confezionata a norma delle circolari ministeriali n. 505 in data 26 ottobre 1942-XX e n. 591 in data 15 dicembre 1942-XXI:

prezzo per merce nuda franco stabilimento o laboratorio di produzione lire dodici al chilogrammo (L. 12);

prezzo franco deposito Coproma lire tredici e centesimi sessantacinque al chilogrammo (L. 13,65).

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione determineranno il prezzo di vendita al consumo, maggiorando il prezzo franco deposito Coproma delle seguenti quote:

calo e sfrido per il dettagliante, tre per cento;

imposta di consumo (secondo le tariffe locali);

margine del dettagliante:

città con popolazione da oltre 1 milione di abitanti, 15 %;

città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 14 %;

città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 13 %;

città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 11 %;

città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dei prezzi, della statistica e del tesseramento, dei generi alimentari, per la ratifica, i conteggi analitici che serviranno per determinare il prezzo di vendita al consumo, per i Comuni capoluogo di Provincia.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(593)

Comunicato relativo ai prezzi della ricotta proveniente dalla lavorazione del formaggio pecorino tipo romano nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi della ricotta proveniente dalla lavorazione del formaggio pecorino tipo romano nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari:

1. Ricotta fresca destinata all'uso alimentare diretto:

a) alla produzione per merce nuda, franco caseificio, L. 9,25 al kg.;

b) per merce resa franco negozio del dettagliante nella provincia di produzione o franco magazzino grossista speditore per le forniture in altre provincie, L. 10,25 al kg.;

c) per le vendite al consumatore, nella provincia di produzione, L. 11,25 al kg.

Nelle altre provincie, per le partite che vi potranno essere trasferite, previa autorizzazione dell'Ufficio Controllo Formaggi, i prezzi al consumo saranno determinati dagli organi locali, maggiorando il prezzo di L. 10,25 (per merce franco magazzino grossista speditore) dei normali elementi di costo e tenendo presente che il margine del dettagliante non potrà comunque superare il 10 % del prezzo di acquisto.

2. Ricotta ad uso industriale per la lavorazione dei formaggi pastorizzati:

a) alla produzione, per merce nuda avente umidità non superiore al 60 % e con titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, L. 925 al quintale;

b) per merce imballata, franco centro di raccolta, avente umidità non superiore al 55 % e con titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, L. 1025 al quintale;

c) per merce lavorata con umidità non superiore al 50 % e con titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, franco centro raccolta, L. 1170 al quintale.

Gli ammassatori dovranno consegnare la merce imballata in casse, a fatturarsi a parte nella misura di L. 60 per ogni quintale di ricotta.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(596)

Approvazione del nuovo statuto e del regolamento del Consorzio di miglioramento fondiario Quinta Presa, in provincia di Venezia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 9 febbraio 1943-XXI, n. 15, si provvede all'approvazione, con alcune modifiche, dello statuto e del regolamento del Consorzio di miglioramento fondiario Quinta Presa, con sede in Mirano (Venezia), nel testo proposto dal Commissario governativo dell'Ente, con sua deliberazione del 24 agosto 1942-XX.

(575)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Borore, Macomer, Bortigali, Silanus (Nuoro)

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1943-XXI, i fondi posti in Agro dei comuni di Borore, Macomer, Bortigali, Silanus (Nuoro), della estensione di ettari 4900, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

punto di partenza Silanus sulla nazionale Nuoro Macomer; da Macomer a Borore e Dualchi; da Dualchi, seguendo la mulattiera, fino a Su Murtazzolu e da Su Murtazzolu, seguendo il rio Bidiena, fino al punto di partenza.

(590)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito nel comune di Porto Tolle.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 gennaio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno, disposta in suo favore dalla S. A. Immobiliare Polesana, per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in frazione Ca' Venier del comune di Porto Tolle.

(576)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 gennaio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 1.600.000, capitale nominale, Rendita 5 % (1935), disposto a suo favore dal comm. Enrico Monti.

(577)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto Ministeriale in data 21 gennaio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in frazione di Negarine del comune di S. Pietro Incariano.

(578)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso per otto posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso ad otto posti di ostetrica condotta, formulata dalla competente commissione giudicatrice:

1) Celidonio Filomena . . . . con punti 50,262 su 50
2) Stringina Pia . . . . » 46,009 »
3) Trevisani Walmer . . . . . » 45,026 »
4) Trevisani Antonietta . . . . » 44,202 »
5) Cattabrica Elsa . . . . . . » 42,815 »
6) Bufella Romilda . . . . . . » 42,406 »
7) Messera Teresa . . . . . . » 42,270 »
8) Ceccon Luisa . . . . » 40,166 »
9) Bonetti Aldemira . . . . . . » 36,313 »

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: ROMUALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 2190/1 di pari data con il quale viene approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso a otto posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarate vincitrici per il posto a fianco a ciascuna indicato:

1) Celidomio Filomena - Guardiagrele.
2) Strignini Pia - Ortona a Mare.
3) Trevisani Walmer - Crecchio.
4) Trevisani Antonietta - Vacri.
5) Cattabriga Elsa - Pennapiedimonte.
6) Ceccon Luisa - Palombaro.
7) Bonetti Aldemira - Celenza sul Trigno.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quella dei Comuni interessati.

Chieti, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: ROMUALDI

(564)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto pari numero in data 11 dicembre 1942 con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso, indetto in data 27 dicembre 1940, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Ritenuto che, in seguito a rinuncia delle concorrenti Marcuzzi Marcolina, Zanier Alberta e Piccoli Isella ai posti di S. Maria la Longa, Codroipo (3° reparto) e Faedis si rende necessario provvedere alla designazione di altre vincitrici in sostituzione delle rinunciatarie nonchè delle ostetriche che vengono dichiarate vincitrici, col presente decreto dei detti posti;

Visti gli articoli 22 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna specificati:

Bertoli Elsa da Comeglians, S. Maria la Longa;
Pellizzari Maria da Treppo Carnico, Codroipo (3° reparto);
Pasian Fidelia da Latisana, Faedis;
D'Agostino Norma da Forni Avoltri, Comeglians;
Dassi Iolanda da Cercivento, Treppo Carnico;
Candido Iside da Rigolato, Forni Avoltri.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali, sul Bollettino atti ufficiali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di S. Maria la Longa, Codroipo, Faedis, Comeglians, Treppo Carnico e Forni Avoltri.

Udine, addì 4 febbraio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: CHIARIOTTI

(563)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.